

Taglio di Po, lì 14/01/2022

GENTILI CLIENTI

Loro sedi

LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI: aggiornamenti sugli adempimenti

Gentile Cliente,

con la circolare del 18/12/21 (Lavoratori autonomi occasionali: nuovi adempimenti) si sono anticipati i <u>nuovi obblighi in capo ai lavoratori autonomi occasionali</u>, e con la presente si forniscono alcuni aggiornamenti conseguenti la nota emessa dall'Ispettorato del Lavoro.

Il Legislatore ha previsto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale: ha previsto che per poter svolgere le operazioni / lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali, i committenti hanno l'obbligo di comunicare l'avvio dell'attività di tali lavoratori tramite l'invio di una preventiva comunicazione al competente Ispettorato del Lavoro mediante sms / posta elettronica.

La mancata o ritardata comunicazione, circa l'avvio dell'attività lavorativa autonomo occasionale, comporterà l'applicazione, in capo al committente, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.500,00 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale coinvolto. La sanzione sarà applicata anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Con la **Nota 11.1.2022, n. 29** l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito al predetto obbligo di seguito esposti in sintesi.

Ambito soggettivo

L'obbligo in esame interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Relativamente alla tipologia di rapporti da notificare l'obbligo interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i soggetti:

- inquadrabili nella definizione di cui all'art. 2222, C.c vale a dire coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera / servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
- per i quali è applicabile il regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1, lett. I), TUIR (i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere).

Soggetti esclusi

La nuova disposizione esclude, oltre ai rapporti di natura subordinata:

- le collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, già



- oggetto di specifica comunicazione preventiva ex art. 9-bis, DL n. 510/96;
- i rapporti instaurati ai sensi dell'art. 54-bis, DL n. 50/2017 (prestazioni occasionali gestite con il
- "Libretto di Famiglia");
- le professioni intellettuali e le attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate al regime IVA; nel caso in cui l'attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;
- i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, comma 1, lett. I), TUIR, per i quali il DL n. 152/2021, modificando il citato art. 9-bis, ha già previsto un obbligo di comunicazione preventiva.

Termini e scadenze

Il predetto obbliga interessa i rapporti di lavoro **avviati dopo il 21.12.2021** o, anche se avviati prima, i **rapporti ancora in corso all'11.1.2022**. In particolare, per i rapporti di lavoro:

- in essere al **11.1.2022**, nonchè per quelli iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, la comunicazione va effettuata entro il **18.1.2022**;
- **avviati dal 12.1.2022** la comunicazione va effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

La comunicazione

La comunicazione ai sensi del citato art. 14 va effettuata al **competente Ispettorato del Lavoro** in base al luogo dove si svolge la prestazione, mediante **sms / posta elettronica** come già previsto per i rapporti di lavoro intermittente di cui all'art. 15, D.Lgs. n. 81/2015.

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni gli applicativi in uso, la comunicazione in esame va effettuata tramite e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata).

La comunicazione deve avere un contenuto minimo, diversamente sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l'opera / servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese). Nel caso in cui in cui l'opera / servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato è richiesta una nuova comunicazione;
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

Nota:

In qualunque momento <u>antecedente</u> l'inizio dell'attività del prestatore è possibile <u>annullare</u> / <u>modificare</u> una comunicazione trasmessa.

Cordialmente

Studio Duò e Associati